



Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

LICEO STATALE "GALILEO GALILEI"

Scientifico-Classico-Linguistico-Sportivo

Viale Gorizia, 16 - 20025 Legnano (MI) Tel. 0331/542402 - 549398

Email: mips13000n@istruzione.it - segreteria@lscgalilei.it - mips13000n@pec.istruzione.it

Sito web <https://www.liceogalileilegnano.edu.it>

Cod. Mecc.: MIPS13000N - C.F. 84004510156



REGOLAMENTO DISCIPLINARE D'ISTITUTO

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 14 del 24 maggio 2024 e integrato con delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 10 aprile 2026

Premessa

Il presente Regolamento tiene conto di quanto stabilito da:

- DPR n. 249 del 24/06/98 “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”;
- DPR n. 235 del 21/11/2007 “Modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti” in vigore dal 2 gennaio 2008;
- i seguenti Atti d’indirizzo del Ministro della Pubblica Istruzione:
 - Direttiva 05/02/2007, n. 16 - Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo;
 - Nota 15/03/2007, prot. 30/Dip./Segr. – Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;
 - Direttiva del 30/11/2007, n.104 – Linee di indirizzo e chiarimenti in ordine alla normativa e tutela della privacy, con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;
 - Nota Prot. N° 3602 del 31/07/2008 – Chiarimenti in ordine all’applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria e conseguenti modifiche al Regolamento d’Istituto;
- Legge n. 169 del 30 ottobre 2008;
- C.M. n. 100 dell’11/12/2008;
- Decreto – legge del 12 settembre 2013, n. 104, art. 4 – chiarimenti in ordine al divieto di fumo anche all'esterno della scuola purché pertinenza della stessa. Il divieto di utilizzo è esteso anche all’uso di sigarette elettroniche nei locali chiusi e all'aperto.
- D.P.R. n. 134 del 08/08/2025.

Considerato che i provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e mirano a rafforzare il senso di responsabilità, a ripristinare la correttezza dei rapporti all’interno della comunità scolastica e a recuperare l’alunno, per una serena convivenza, anche attraverso attività a vantaggio della comunità scolastica, aiutando lo studente a una riflessione critica delle trasgressioni commesse, oltre ad avere una connotazione punitiva, il presente Regolamento prevede e declina sanzioni disciplinari, quali l’ammonizione (scritta o orale), l’allontanamento dalle lezioni, l’esclusione dello studente dallo

scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato.

Le sanzioni disciplinari pur nel rispetto del principio di gradualità, sono attribuite tenendo conto della situazione personale dello studente, della gravità dei comportamenti e delle conseguenze di tali comportamenti.

Le ammonizioni, scritte e /o orali, e gli allontanamenti dalle lezioni devono sempre essere motivati e notificati allo studente coinvolto nell'azione disciplinare, comunicati alle famiglie dello studente e al coordinatore della classe in cui è inserito lo studente.

Pertanto ai sensi del DPR n. 235 del 21 novembre 2007, che ha portato significative integrazioni al DPR n. 249 del 24 giugno 1998 ("Statuto degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria"), si richiama l'attenzione sui seguenti articoli e sulle tabelle, che costituiscono parte integrante del presente Regolamento.

Art. 1 – Mancanze disciplinari

Vengono considerate mancanze disciplinari tutti quei comportamenti che si configurano come violazione delle regole prescritte nel Regolamento di Istituto e violano i doveri degli studenti così come elencati all'art. 3 del DPR 24 giugno 1998 n. 249.

In particolare verranno sottoposti a sanzioni i seguenti comportamenti:

- a. mancanza di rispetto nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale ATA o dei compagni che si manifesti con atti (insulti, termini volgari e offensivi o che creino situazione di emarginazione) o con parole o con linguaggi propri del digitale. Tali comportamenti verranno valutati nella loro gravità anche in relazione alla portata del danno o dell'offesa subiti da chi ne è stato vittima. Gli atti di bullismo e cyberbullismo sono sanzionati nel "Protocollo d'Istituto per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo", approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.1 del 9/02/2023;
- b. danneggiamenti volontari o involontari ad attrezzature, suppellettili, arredi, strutture e, in generale, ai beni della scuola. Danneggiamenti volontari o involontari di beni privati collocati all'interno dell'Istituto in forma permanente o temporanea. Violazioni volontarie o involontarie dei Regolamenti di laboratorio;
- c. elevato numero di assenze né giustificate né documentate, ritardi ripetuti negli ingressi all'inizio delle lezioni o al cambio dell'ora, uscite anticipate non giustificate; scarsa puntualità od omissioni nell'assolvimento dei doveri scolastici: consegna di elaborati, riconsegna di compiti corretti, rispetto delle scadenze di verifiche programmate, mancata consegna e/o riconsegna di comunicazioni inviate alle famiglie, mancata o ritardata presentazione delle giustificazioni per assenze o ritardi;
- d. uso in classe di materiali, strumenti o di device senza l'autorizzazione del docente, soprattutto durante le verifiche. L'uso del cellulare o di qualsiasi altro dispositivo elettronico per effettuare chiamate, inviare messaggi e/o accedere a chat o per comunicazione con le famiglie, che è garantita dal telefono dell'Istituto. Ogni forma di registrazione video/audio/foto che non abbia fini didattici e non sia autorizzata dal docente. La diffusione di qualsivoglia registrazione video/audio/foto in assenza del consenso delle persone ritratte e/o riprese e/o registrate;
- e. permanenza nei locali della scuola durante l'esonero da I.R.C. e fruizione di locali o attrezzature vietati agli alunni;
- f. falsificazioni di documenti o atti (giustificazioni, valutazioni, compiti in classe);
- g. violazione della normativa di sicurezza, sia che configuri l'adozione di comportamenti pericolosi per i responsabili o per altri, sia che si configuri come mancato rispetto delle norme;
- h. violazione del divieto di fumare nei locali della scuola e nelle sue pertinenze. I provvedimenti disciplinari del mancato rispetto delle norme relative al divieto di fumo sono delineati nel "Regolamento divieto di fumo" del 16 marzo 2018.

Art.1-bis

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.

Art. 2 – Sanzioni disciplinari

Per tali comportamenti vengono previste le seguenti sanzioni applicabili proporzionalmente alla gravità delle violazioni e all'eventuale recidiva (si rimanda alle tabelle A, B, C riassuntive):

- a. semplice richiamo verbale ad opera del docente che rileva l'infrazione o del docente coordinatore di classe o del Dirigente scolastico (o di un suo delegato);
- b. richiamo scritto ad opera del docente coordinatore di classe controfirmato dal Dirigente scolastico (o da un suo delegato). Nel caso l'infrazione venga compiuta al di fuori dell'aula di appartenenza e non sia rilevata da un docente della classe, il richiamo scritto verrà disposto direttamente dal Dirigente scolastico (o da un suo delegato);
- c. allontanamento dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni. Il provvedimento verrà preso dal Consiglio di classe di appartenenza dello studente presieduto dal Dirigente scolastico (o da un suo delegato), dopo aver ascoltato lo studente interessato che sarà invitato ad esporre le proprie ragioni. Alla riunione devono essere presenti i genitori dello studente;
- d. allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni, fino a giungere, nei casi più gravi, all'esclusione dallo scrutinio finale o alla mancata ammissione all'Esame di Stato. Il provvedimento verrà preso dal Consiglio di Istituto dopo aver ascoltato lo studente interessato che sarà invitato ad esporre le proprie ragioni, in presenza dei genitori. Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica;
- e. per le violazioni di cui al punto 2b, oltre alle sanzioni sopra individuate, è previsto il risarcimento del danno provocato, secondo la quantificazione che verrà operata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Art.2- bis

Le sanzioni che comportano allontanamento dalle lezioni sono adottate dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto. Il temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.

Art. 3- Procedura per l'irrogazione di sanzioni che comportino l'allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni

1. Il Docente coordinatore di classe, anche su richiesta da parte della maggioranza dei docenti della classe interessata del C.d.C., dopo aver verificato la situazione disciplinare dell'alunno/i coinvolto/i e le strategie messe in atto, chiede al Dirigente Scolastico, via mail, la convocazione del Consiglio di classe straordinario.
 2. Il Dirigente Scolastico o il Docente coordinatore incaricato, constatato che il comportamento negativo rientra tra le mancanze disciplinari riportate nel Regolamento di Disciplina che prevedano l'allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni di allontanamento dalle lezioni, raccolte eventuali prove a carico, testimonianze e memorie delle persone coinvolte, procede a comunicare all'alunno e ai genitori la contestazione degli addebiti e l'avvio del procedimento disciplinare, con consegna a mano, con firma del ritiro, o via e-mail per il tramite della segreteria.
 3. Il Dirigente scolastico (o il Docente coordinatore), emette contestualmente la comunicazione di convocazione del Consiglio di Classe in forma allargata (docenti, rappresentanti studenti e genitori), con o senza procedura di urgenza.
 4. La seduta disciplinare del Consiglio di classe si svolgerà in due momenti:
 - Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento (fase dibattimentale): lo studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento e se minorenne, sarà assistito dai genitori. L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza;
 - Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa): a tale momento l'alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi.
- La seduta è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto.
5. Il Docente coordinatore compila il Verbale di irrogazione della sanzione disciplinare adottata, debitamente motivata. Il verbale dovrà seguire numerazione e iter dei verbali.
 6. Il Dirigente scolastico, o il Docente coordinatore incaricato, notifica il provvedimento disciplinare all'alunno e ai genitori con consegna a mano e firma del ritiro, o via email per il tramite della segreteria.

Art.3- bis

Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività di cui al primo periodo.

Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale. Le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti di cui al quinto periodo, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene

considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti e attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica.

Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità.

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Art. 4 – Impugnazione

Per ogni provvedimento disciplinare che preveda l'allontanamento per un periodo dalle lezioni è prevista la possibilità di impugnazione da parte dello studente entro 15 giorni dalla comunicazione della irrogazione di fronte all'Organo di garanzia interno, istituito con delibera del Consiglio di Istituto. L'Organo di garanzia decide entro 10 giorni successivi.

Il procedimento davanti all'Organo di garanzia ha inizio con la proposizione d'impugnazione da parte dello studente, che deve essere sentito nella fase istruttoria dell'appello.

L'Organo di garanzia decide sull'appello in camera di consiglio. Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito della votazione.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Nel caso in cui lo studente ricorrente faccia parte dell'organo di garanzia, nel procedimento che lo interessa verrà sostituito dal membro supplente.

TABELLA A INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI Sanzione: AMMONIZIONE ORALE O SCRITTA		
AMBITI	COMPORTAMENTI	CHI ACCERTA E STABILISCE LA SANZIONE
FREQUENZA REGOLARE E IMPEGNO SCOLASTICO	1. Elevato numero di assenze né giustificate né documentate 2. Assenze, ritardi e uscite anticipate ingiustificati 3. Ritardi al rientro in classe dopo gli intervalli e al cambio d'ora 4. Mancata esecuzione delle specifiche attività assegnate 5. Consegna non puntuale delle verifiche 6. Fruizione di materiali o strumenti non consentiti	Il Dirigente scolastico, in accordo con il coordinatore della classe: 1. accoglie le segnalazioni e accerta la veridicità delle infrazioni 2. applica la sanzione dell'ammonizione orale o scritta
RISPETTO DEGLI ALTRI	1. Mancanza di rispetto che si manifesti con gli atti o con le parole o con i linguaggi propri del digitale 2. Non rispetto del materiale altrui 3. Abbigliamento non adeguato al contesto scolastico	
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE	1. Violazioni involontarie dei Regolamenti di laboratorio e degli spazi attrezzati 2. Permanenza nei locali della scuola in orari non autorizzati	

RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	1. Mancanza di mantenimento della pulizia dell'ambiente 2. Danneggiamenti involontari delle attrezzature di laboratorio 3. Scritte su muri, porte e arredi	
--	--	--

TABELLA B INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI Sanzione: ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI FINO A UN MASSIMO DI 15 GIORNI			
DOVERI	COMPORTAMENTI	CHI ACCERTA E STABILISCE LA SANZIONE	APPELLO
RISPETTO DEGLI ALTRI	1. Casi di recidiva di comportamenti oggetto di ammonizione 2. Utilizzo di termini volgari, offensivi o lesivi della dignità altrui 3. Atti o parole che consapevolmente tendano a creare situazioni di emarginazione 4. Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei Regolamenti degli spazi attrezzati 5. Ricorso alla violenza / atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui 6. Propaganda e teorizzazione della discriminazione dei confronti di altre persone 7. Compimento di fatti di reato 8. Introduzione nella scuola di alcolici e/o droghe 9. Diffusione di informazioni riservate e registrazioni non autorizzate di audio e video 10. Falsificazione di firme	Il Consiglio di classe: 1. accoglie le segnalazioni e accerta la veridicità delle infrazioni 2. applica la sanzione dell'allontanamento dalle lezioni	Organo di garanzia
RISPETTO DELLENORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE	1. Danneggiamento volontario di strutture e/o attrezzature		
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	1. Infrazioni non gravi che si ripetono dopo sanzioni già applicate		

TABELLA C INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI Sanzione: ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI SUPERIORE AI 15 GIORNI (con eventuale esclusione dallo scrutinio finale oppure non ammissione all'Esame di maturità)			
DOVERI	COMPORTAMENTI	CHI ACCERTA E STABILISCE LA SANZIONE	APPELLO
RISPETTO DEGLI ALTRI	Casi di recidiva e atti di violenza grave tali da ingenerare elevato allarme sociale per: 1. Ricorso alla violenza / atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui 2. Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui 3. Propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone 4. Compimento di fatti di reato 5. Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati 6. Introduzione nella scuola di alcolici e/o droghe	Il Consiglio di Istituto: 1. accoglie le segnalazioni in unione con la Presidenza e accerta la veridicità delle infrazioni 2. applica la sanzione dell'allontanamento dalle lezioni	Organo di garanzia
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE	1. Casi di recidiva e atti di violenza grave tali da ingenerare elevato allarme sociale		
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	1. Danneggiamenti volontari di strutture e/o attrezzature di valore o casi di recidiva		

Per il divieto dell'utilizzo di cellulari o altri dispositivi, si rimanda all'art.20 bis del Regolamento d'Istituto.